EUROVITA
Valore alle tue prospettive

Eurovita S.p.A.
Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita

Edizione ottobre 2019

Condizioni di Assicurazione

EUROVITA EQUILIBRIUM

Contratto di assicurazione mista a prestazioni rivalutabili e unit linked a premi unici con possibilità di versamenti aggiuntivi

Data di validità delle Condizioni di Assicurazione: 28 ottobre 2019

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari".

PAGINA BIANCA

EUROVITA EQUILIBRIUM - PRESENTAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione contengono l'insieme delle regole che disciplinano il prodotto denominato **Eurovita Equilibrium** (Cod. Tariffa PU0434-PU0394).

Eurovita Equilibrium appartiene alla tipologia di contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e III, ossia un'assicurazione mista che prevede alla scadenza contrattuale il pagamento ai Beneficiari designati di un capitale in caso di vita dell'Assicurato e, prima della scadenza contrattuale, di un capitale in caso di morte dell'Assicurato.
E' un prodotto multiramo a premio unico con possibilità di versare premi aggiuntivi in corso di contratto.
Alla data di decorrenza del contratto il premio iniziale versato dal Contraente, al netto dei costi, viene investito al 50% nella Gestione Separata Euroriv e per il restante 50% in quote di una classe di uno dei due fondi interni assicurativi collegati al contratto e denominati Rete Dinamico (Classe A) e Soluzione Moderata (Classe C), di seguito "Fondo Interno", selezionato in base alla scelta effettuata dal Contraente.

Le prestazioni assicurate sono in parte contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano il 31/12 di ogni anno in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi denominata Euroriv e in parte sono espresse in quote della classe del fondo interno assicurativo selezionato dal Contraente ed il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.

Le Condizioni di Assicurazione si articolano in tre Sezioni:

- Sezione I - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti (Artt. 1 - 6) - che contiene la disciplina sulle prestazioni assicurate dal contratto, sulla facoltà di riscattare il contratto, sulla metodologia di attribuzione dei rendimenti della Gestione Separata e sulle garanzie del contratto, switch e opzioni contrattuali.

- Sezione II - Obblighi dell'Impresa, del Contraente e dei Beneficiari: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione (Artt. 7-10) - che contiene la disciplina sui tempi, sulle modalità, sulla documentazione necessaria per i pagamenti dell'Impresa previsti dal contratto nonché informazioni sulle conseguenze che derivano qualora il pagamento della prestazione assicurata non sia stato richiesto entro i termini previsti dalla legge (prescrizione).

- Sezione III - Informazioni sul contratto (Artt. 11-25) - che contiene la disciplina sull'inizio e termine del contratto, sul pagamento del premio, sui diritti e gli obblighi del Contraente, sui costi e sulle norme di legge di riferimento, informazioni sui fondi.

Le Condizioni di Assicurazione inoltre sono comprensive di:

- Regolamento della Gestione Separata denominata Euroriv.

- Regolamenti dei fondi interni assicurativi denominati Rete Dinamico (Classe A) e Soluzione Moderata (Classe C).

- Informativa sul trattamento dei dati personali che contiene le informazioni sulla raccolta e l'utilizzo dei dati personali da parte dell'Impresa.

- Informativa relativa all'area Web riservata ai clienti che contiene le modalità per registrarsi e accedere all'area clienti dell'Impresa.

- Glossario che contiene la definizione dei termini assicurativi e tecnici utilizzati nella documentazione contrattuale.

EUROVITA

EUROVITA EQUILIBRIUM - INDICE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1

SEZIONE I - LE PRESTAZIONI, I RISCHI E I RENDIMENTI 1
ART. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE 1
ART. 2 - RISCHIO MORTE 2
ART. 3 - RIVALUTAZIONE 3
ART. 4 - OPERAZIONI DI SWITCH 3
ART. 5 - RISCATTO 3
ART. 6 - OPZIONI CONTRATTUALI 5

SEZIONE II - OBBLIGHI DELL'IMPRESA, DEL CONTRAENTE E DEI BENEFICIARI 6
ART. 7 - OBBLIGHI DI EUROVITA S.P.A. 6
ART. 8 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO 6
ART. 9 - PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 6
ART. 10 - PRESCRIZIONE 8

SEZIONE III - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 9
ART. 11 - CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO 9
ART. 12 - REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO 9
ART. 13 - DURATA DEL CONTRATTO 9
ART. 14 - PREMI 9
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 10
ART. 16 - COSTI 10
ART. 17 - FONDI DISPONIBILI, ISTITUZIONE DI ALTRI FONDI, MODIFICHE DEI CRITERI DI INVESTIMENTO E FUSIONE TRA FONDI 11
ART. 18 - CONVERSIONE DEL PREMIO, DETERMINAZIONE DEL VALORE QUOTA, VALORIZZAZIONE DELLA POLIZZA, GIORNO DI RIFERIMENTO 11
ART. 19 - PUBBLICAZIONE DELLE QUOTE E COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE 12
ART. 20 - BENEFICIARI 12
ART. 21 - PRESTITI 12
ART. 22 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA 13
ART. 23 - IMPOSTE DI ASSICURAZIONE 13
ART. 24 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E CONTROVERSIE 13
ART. 25 - REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO 13

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA EURORIV 14

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO RETE DINAMICO (CLASSE A) 17

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO SOLUZIONE MODERATA (CLASSE C) 21

Allegato 1 - INFORMATIVA PRIVACY 25

Allegato 2 - INFORMATIVA PER L'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA CLIENTI 29

GLOSSARIO 30

OGGETTO: Contratto di assicurazione mista a prestazioni rivalutabili e unit linked, a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi.
Il contratto prevede il pagamento ai Beneficiari designati di un capitale in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale o di un capitale in caso di morte dell'Assicurato, qualora si verificasse l'evento prima della scadenza contrattuale.

SEZIONE I - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti

ART. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE

Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato:
l'Impresa, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, riconosce un capitale caso vita calcolato per le due tipologie di gestione finanziaria come segue:

- *componente investita nella Gestione Separata Euroriv:* l'Impresa si impegna a pagare, ai Beneficiari l'importo maggiore tra il *Capitale assicurato* alla scadenza contrattuale e il *Capitale investito*, diminuito degli effetti di eventuali riscatti parziali, fino alla medesima data.

  Il *Capitale assicurato* è pari al *Capitale investito* rivalutato il 31/12 di ogni anno fino alla scadenza contrattuale, al netto di eventuali riscatti parziali. La rivalutazione per la frazione d'anno sarà calcolata pro-rata temporis a norma del punto a) dell'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

  Il *Capitale investito* è pari alla somma dei premi versati (premio iniziale e eventuali premi aggiuntivi) al netto delle spese fisse indicate all'art. 16 delle Condizioni di Assicurazione.

- *componente investita nel Fondo Interno:* l'importo del capitale riconosciuto ai Beneficiari designati dal Contraente è dato dal controvalore delle quote attribuite al contratto alla data di scadenza, calcolato moltiplicando il numero delle quote attribuite, al netto di eventuali quote riscattate, e il valore della quota rilevato il primo venerdì successivo alla data di scadenza (giorno di riferimento dell'operazione di disinvestimento). In caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa, viene considerato il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato:
l'Impresa in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale riconosce ai Beneficiari un capitale caso morte calcolato per le due tipologie di gestione finanziaria come segue:

- *componente investita nella Gestione Separata Euroriv:* l'Impresa si impegna a pagare, ai Beneficiari designati dal Contraente, l'importo maggiore tra il *Capitale assicurato* e il *Capitale investito*, diminuito degli effetti di eventuali riscatti parziali effettuati.

  Il *Capitale assicurato* è pari al *Capitale investito* rivalutato il 31/12 di ogni anno fino alla data di decesso dell'Assicurato, al netto di eventuali riscatti parziali. La rivalutazione per la frazione d'anno sarà calcolata pro-rata temporis a norma del punto a) dell'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

  Il *Capitale investito* è pari alla somma dei premi versati (premio iniziale e eventuali premi aggiuntivi) al netto delle spese fisse indicate all'art. 16 delle Condizioni di Assicurazione.

- *componente investita nel Fondo Interno:* l'importo del capitale riconosciuto ai Beneficiari designati dal Contraente è dato dal controvalore delle quote attribuite al contratto nel giorno di riferimento dell'operazione di disinvestimento, aumentato delle seguenti maggiorazioni:
  - Euro 5.000 se l'età dell'Assicurato al decesso è inferiore o uguale a 70 anni;
  - 1,00% del controvalore delle quote se l'età dell'Assicurato al decesso è superiore a 70 anni.

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato coincide con il primo venerdì successivo alla data in cui sia stato ricevuto, da parte dell'Impresa, il certificato di decesso dell'Assicurato. In caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa, viene considerato il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il controvalore delle quote attribuite al contratto ai fini della definizione del capitale assicurato, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario della quota assegnato all'operazione dall'Impresa e determinato come definito dal Regolamento del fondo interno.

Per la sola parte relativa al *Capitale investito* nella Gestione Separata Euroriv, il capitale pagato alla scadenza o in caso di decesso dell'Assicurato non potrà comunque risultare inferiore al *Capitale investito*, diminuito degli effetti di eventuali disinvestimenti di parte del *Capitale investito* dalla Gestione Separata tramite riscatti parziali. Le rivalutazioni comunicate al Contraente non risultano definitivamente acquisite sul contratto se non alla scadenza contrattuale, in caso di decesso dell'Assicurato e in caso di riscatto.
Non esiste inoltre alcun valore garantito dall'Impresa per le prestazione derivanti dal *Capitale investito* nel Fondo Interno. Infatti, considerata la variabilità del valore delle quote del fondo interno, il valore delle prestazioni non è predeterminato e potrebbe essere inferiore ai premi versati nella componente unit linked.
Il capitale in caso di decesso viene pagato qualunque sia la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, fermo restando le esclusioni indicate al successivo art. 2 RISCHIO MORTE.

ART. 2 - RISCHIO MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque sia la causa del decesso - senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.
Eurovita, a parziale deroga dell'art. 1 (Prestazioni Assicurate) non liquiderà ai Beneficiari la maggiorazione caso morte prevista sulla componente investita nel fondo interno, qualora il decesso dell'Assicurato:
a) avvenga nei primi sei mesi dalla data di conclusione del contratto;
b) avvenga entro i primi sette anni dalla data di conclusione del contratto e sia dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
c) sia causato da:
- **dolo del Contraente o del Beneficiario;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra,** a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- **incidente di volo,** se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- **suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto;**
- **stato di ubriachezza/ebbrezza:**
  - qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
  - in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
- **uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.**

La limitazione di cui alla lettera a) non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato derivi da:
- **infortunio,** intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza del contratto;
- **shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del contratto;**
- **una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del contratto:** tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica.

ART. 3 - RIVALUTAZIONE

Al 31/12 di ogni anno, Eurovita riconosce una rivalutazione del capitale investito nella Gestione Separata Euroriv, con le modalità e nella misura appresso indicate.
A tal fine Eurovita gestisce separatamente attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche, in conformità a quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata Euroriv (di seguito denominata Gestione Separata), riportato nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
La rivalutazione annuale è regolata inoltre dalle norme contenute nei successivi punti a) e b).

a) Misura della Rivalutazione

Eurovita calcola entro la fine di ogni mese il beneficio finanziario da attribuire ai contratti, ottenuto sottraendo 1,40 punti percentuali al rendimento annuo di cui all'art. 6 del Regolamento della Gestione Separata.
Per rendimento annuo si intende quello calcolato al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente a quello di calcolo.
Per questo contratto, la rivalutazione annuale del capitale assicurato viene effettuata il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento al tasso realizzato dalla Gestione Separata nei dodici mesi che precedono il mese di novembre.
La rivalutazione per la frazione d'anno sarà calcolata pro-rata temporis con riferimento al tasso di rivalutazione fissato per la ricorrenza annuale successiva alla data dell'evento, se noto, altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in base all'ultimo tasso di rendimento conosciuto relativo alla Gestione Separata. _
Le rivalutazioni comunicate al Contraente non risultano definitivamente acquisite sul contratto se non in caso di scadenza, decesso e in caso di riscatto.

b) Modalità della rivalutazione

La rivalutazione è calcolata, al 31/12 di ogni anno, come di seguito descritto:
- proporzionalmente alla frazione di anno che intercorre tra la data del versamento e il 31/12 dello stesso anno del versamento, per ciascun Capitale investito riferito ad eventuali premi aggiuntivi versati nell'anno di riferimento;
- per un anno intero sul Capitale assicurato rivalutato al 31/12 dell'anno precedente.

Il capitale rivalutato terrà conto di eventuali riscatti parziali intervenuti nel corso dell'anno.
Le rivalutazioni relative a periodi infrannuali vengono assegnate pro-rata temporis in base al regime finanziario dell'interesse composto.

ART. 4 - OPERAZIONI DI SWITCH

E' possibile effettuare operazioni di switch decorsi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, con il trasferimento totale delle quote da un Fondo Interno all'altro.
E' possibile effettuare fino a due operazioni di switch annuali. Le operazioni sono gratuite.

Il giorno di riferimento per l'operazione di switch coincide con il primo venerdì successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte dell'Impresa, la richiesta di switch.
In caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa, viene considerato ai fini dell'operazione il giorno lavorativo immediatamente successivo.

L'Impresa effettua le operazioni di investimento e disinvestimento nel giorno di riferimento, sulla base del valore unitario delle quote del fondo interno assegnato dall'Impresa relativamente al giorno di riferimento stesso.
Il controvalore delle quote attribuite al contratto, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario della quota del fondo interno che è determinato dall'Impresa settimanalmente secondo quanto previsto dal Regolamento del fondo interno.

Eurovita, dopo aver eseguito il trasferimento, comunica per iscritto al Contraente gli estremi dell'operazione effettuata.

ART. 5 - RISCATTO

Il contratto è riscattabile sia totalmente che parzialmente, su richiesta del Contraente, in qualsiasi momento durante la vita del contratto, fatto salvo il termine di trenta giorni dalla data di conclusione del contratto per l'esercizio del diritto di recesso.
La richiesta di riscatto sottoscritta dal Contraente dovrà essere inviata con lettera raccomandata A.R. o tramite posta ordinaria direttamente a Eurovita S.p.A. - Ufficio Riscatti - Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano, - o tramite l'Intermediario, unitamente a tutti i documenti necessari per la liquidazione.

- Riscatto Totale -
Il valore di riscatto totale, al lordo delle imposte di legge, viene calcolato per le due tipologie di gestione finanziaria come segue:
- per la componente investita nella Gestione Separata Euroriv il valore di riscatto totale è pari all'importo maggiore tra il *Capitale assicurato* e il *Capitale investito*, diminuito degli effetti di eventuali disinvestimenti di parte del *Capitale investito* dalla Gestione Separata tramite riscatti parziali effettuati fino al giorno di riferimento.

  Il *Capitale assicurato* è pari al capitale investito rivalutato il 31/12 di ogni anno fino al giorno di riferimento, al netto di eventuali disinvestimenti di parte del *Capitale investito* dalla Gestione Separata tramite riscatti parziali. Il *Capitale investito* è pari alla somma dei premi versati (premio iniziale e eventuali premi aggiuntivi) al netto delle spese fisse indicate all'art. 16 delle Condizioni di Assicurazione.

  Per eventuali versamenti aggiuntivi effettuati successivamente al 31/12 dell'anno precedente, il *Capitale investito* viene rivalutato per il numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data di richiesta di riscatto. L'importo così calcolato terrà conto di eventuali riscatti parziali successivi al 31/12 dell'anno precedente.

  La rivalutazione per la frazione d'anno sarà calcolata pro-rata temporis a norma del punto a) dell'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

- per la componente investita nel Fondo Interno il valore di riscatto totale è pari al controvalore delle quote del fondo interno possedute al momento del riscatto.
  Il controvalore delle quote verrà determinato moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto (al netto di eventuali quote riscattate) per il valore unitario della quota relativo al primo venerdì successivo alla data di ricezione della richiesta di riscatto. In caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa, sarà considerato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

- Riscatto Parziale -
Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte del capitale accumulato, purché il capitale residuo da tale operazione non sia inferiore a Euro 25.000.
Il capitale da liquidare verrà prelevato proporzionalmente dalle due tipologie di investimento, secondo le percentuali di ripartizione effettivamente presenti nel contratto alla data di richiesta del riscatto parziale.
A seguito del riscatto parziale, per la parte relativa alla Gestione Separata il capitale che residua viene determinato riproporzionando la prestazione maturata in base all'importo riscattato parzialmente; per la parte relativa al Fondo Interno il capitale investito verrà diminuito delle quote riscattate.
In caso di riscatto parziale, l'Impresa rimborserà al Contraente l'importo richiesto ed il contratto rimarrà in vigore per la quota non riscattata, ridotta delle eventuali imposte di legge e dei costi di riscatto.

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento delle quote del Fondo Interno, derivante dalla richiesta di riscatto totale o parziale, coincide con il primo venerdì successivo alla data in cui sia stata ricevuta da parte dell'Impresa la relativa richiesta. In caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa, si considera il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Sui riscatti totali o parziali verrà applicata sul valore di riscatto un costo fisso per operazione come indicato all'art. 16.

Al fine di salvaguardare l'equilibrio e la stabilità della Gestione Separata nell'interesse di tutti gli Assicurati, se l'importo massimo del cumulo dei riscatti (parziali o totali) effettuati da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, in un periodo di osservazione di dodici mesi coincidente con l'anno solare, supera l'ammontare di euro 25.000.001 e il periodo di permanenza nella Gestione Separata è inferiore ai cinque anni, le penali di riscatto, se previste contrattualmente, vengono incrementate del 50%, con il minimo dell'1%.

In caso di riscatto totale, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al *Capitale investito* considerando sia la variabilità del valore delle quote del Fondo Interno sia l'applicazione di eventuali costi in fase di riscatto.

Il contratto non prevede valori di riduzione.

Il Contraente può richiedere all'Impresa informazioni sul valore di riscatto ad un dato momento, inviando una richiesta scritta firmata al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A. Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.eurovita@legalmail.it. L'Impresa si impegna a fornire informazioni sul valore di riscatto del contratto entro venti giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Contraente.

ART. 6 - OPZIONI DI CONTRATTO

6.1 Differimento a scadenza

Alla scadenza contrattuale l'Impresa si riserva la facoltà di consentire il differimento del contratto con le modalità che verranno stabilite al momento del differimento, senza corresponsione di ulteriori premi. La comunicazione viene inviata dall'Impresa almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto ed entro trenta giorni dalla scadenza il Contraente può chiedere il differimento mediante comunicazione scritta inviata a Eurovita. Al 31 dicembre di ogni anno, il capitale complessivamente garantito viene rivalutato nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite all'epoca del differimento.
Durante il periodo di differimento il Contraente può chiedere in qualsiasi momento la corresponsione totale o parziale del capitale maturato, alle stesse condizioni previste all'art. 5.

In caso di riscatto totale sarà corrisposto un valore pari alla somma dei seguenti due importi:

- *per la componente investita nella Gestione Separata Euroriv* il valore di riscatto è pari al capitale complessivamente garantito rivalutato fino alla data della richiesta. La rivalutazione per la frazione d'anno sarà calcolata pro-rata temporis con riferimento al tasso di rivalutazione fissato per la rivalutazione annuale successiva alla data di richiesta del riscatto, se noto, altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in base all'ultimo tasso di rendimento conosciuto relativo alla Gestione Separata Euroriv, nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite all'epoca del differimento;

- *per la componente investita nel Fondo Interno*, il valore lordo di riscatto totale è pari al prodotto del numero delle quote attribuite al contratto (al netto di eventuali quote riscattate) per il valore unitario della quota rilevato il primo venerdì successivo alla data di ricezione della richiesta di riscatto (nel caso in cui tale giorno risulti non lavorativo, viene considerato il giorno lavorativo immediatamente successivo).

Il riscatto totale comporta la risoluzione del contratto.

6.2 Rendite di opzione

Il Contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 65 anni di età e che siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto totale in rendita, che si rivaluta annualmente, per soddisfare un'esigenza previdenziale.
Il Contraente potrà richiedere una delle seguenti opzioni di rendita:

- rendita vitalizia: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita;
- rendita reversibile: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dal Contraente;
- rendita certa e poi vitalizia: verrà corrisposta all'Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l'Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dal Contraente per il periodo rimanente.

La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 3.600.
La rendita annua vitalizia di opzione sarà corrisposta in rate posticipate nella rateazione prescelta dal Contraente e non potrà essere riscattata durante il periodo di corresponsione.
Le condizioni e i coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione, sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita.
Le condizioni di rivalutazione (da applicare alle rendite) saranno definite all'epoca della conversione del capitale in rendita.

SEZIONE II - Obblighi dell'Impresa, del Contraente e dei Beneficiari

ART. 7 - OBBLIGHI DI EUROVITA S.P.A.

La presente assicurazione viene assunta da Eurovita S.p.A. - di seguito denominata Eurovita - in base alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente nel Documento Contrattuale e negli altri documenti costituenti parti essenziali del contratto. Gli obblighi di Eurovita risultano esclusivamente dai documenti e comunicazioni da essa firmate. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

ART. 8 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. Eurovita, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, ha diritto:

- quando esista malafede o colpa grave, di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni;
- quando non esiste malafede o colpa grave, di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza nelle dichiarazioni.

ART. 9 - PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per tutti i pagamenti da parte di Eurovita, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti elencati di seguito:

In caso di scadenza contrattuale:

- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE (disponibile sul sito www.eurovita.it), sottoscritto da tutti i Beneficiari della polizza in presenza dell'Intermediario o, in alternativa, una richiesta di liquidazione, sottoscritta da tutti i Beneficiari, che dovrà riportare le seguenti informazioni:
  - dati anagrafici del/i beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
  - indicazione delle coordinate bancarie dei conti correnti intestati ad ognuno dei beneficiari, per l'accredito dell'importo liquidabile;
  - indicazione dell'attività lavorativa svolta dai Beneficiari;
  - dichiarazione nella quale sia indicato se le somme sono percepite in relazione ad attività d'impresa o meno;
- se il Beneficiario è diverso dall'Assicurato: certificato di esistenza in vita dell'Assicurato non antecedente la data di scadenza della polizza o, in alternativa, un'autocertificazione accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale di tutti i Beneficiari, firmata dagli intestatari dei documenti;
- in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vincolo/ pegno;
- in caso di beneficiari minorenni o interdetti: copia conforme all'originale, autenticata da un pubblico ufficiale, del decreto del giudice tutelare sulla destinazione del capitale;
- modulo di autocertificazione FATCA/CRS;
- modulo per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.

In caso di riscatto totale:

- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE (disponibile sul sito *www.eurovita.it*), sottoscritto dal Contraente in presenza dell'Intermediario o, in alternativa, una richiesta di liquidazione che dovrà riportare le seguenti informazioni:
  - dati anagrafici del Contraente (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
  - indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente intestato al Contraente, per l'accredito dell'importo liquidabile;
  - indicazione dell'attività lavorativa svolta dal Contraente;
  - dichiarazione nella quale sia indicato se le somme sono percepite in relazione all'attività d'impresa o meno;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato se diverso dal Contraente o, in alternativa, un'autocertificazione accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale del Contraente, firmata dallo stesso;
- in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vincolo/pegno

- modulo di autocertificazione FATCA/CRS;
- modulo per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.

In caso di riscatto parziale:
- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE (disponibile sul sito *www.eurovita.it*), sottoscritto dal Contraente in presenza dell'Intermediario o, in alternativa, una richiesta di liquidazione che dovrà riportare le seguenti informazioni:
  - dati anagrafici del Contraente (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
  - indicazione dell'importo netto richiesto;
  - indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente intestato al Contraente per l'accredito dell'importo liquidabile;
  - indicazione dell'attività lavorativa svolta dal Contraente;
  - dichiarazione nella quale sia indicato se le somme sono percepite in relazione alle attività d'impresa o meno;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato se diverso dal Contraente o, in alternativa, un'autocertificazione accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale del Contraente, firmata dallo stesso;
- in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vincolo/pegno;
- modulo di autocertificazione FATCA/CRS;
- modulo per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.

In caso di sinistro:
- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE (disponibile sul sito *www.eurovita.it*), sottoscritto da tutti i Beneficiari caso morte della polizza in presenza dell'Intermediario o, in alternativa, una richiesta di liquidazione, sottoscritta da tutti i Beneficiari caso morte che deve riportare le seguenti informazioni:
  - dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
  - indicazione delle coordinate bancarie dei conti correnti intestati ad ognuno dei Beneficiari, per l'accredito dell'importo liquidabile;
  - indicazione dell'attività lavorativa svolta dai Beneficiari;
- fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale di tutti i Beneficiari, firmata dagli intestatari dei documenti;
- in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vincolo/pegno;
- originale del certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita;
- se esiste testamento: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del verbale di pubblicazione testamento conosciuto valido e non impugnato;
- se non esiste testamento: dichiarazione sostitutiva di notorietà, autenticata da un Pubblico Ufficiale, dalla quale risulti che non esiste testamento e, nel caso in cui il Beneficiario fosse indicato in modo generico (es.: figli, coniuge, eredi, ecc.), che riporti l'indicazione degli eredi legittimi ed il grado di parentela;
- in caso di Beneficiari minorenni o interdetti: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del decreto del Giudice Tutelare sulla destinazione del capitale;
- modulo di autocertificazione FATCA/CRS;
- modulo per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.

In caso di liquidazione della rendita:
- una richiesta di liquidazione, sottoscritta dal Contraente che dovrà riportare le seguenti informazioni:
  - dati anagrafici del Contraente (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
  - dati anagrafici del Beneficiario (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale);
  - forma di rendita (vitalizia, certa, reversibile, ecc.);
  - in caso di rendita reversibile: dati del reversionario;
  - rateazione della rendita (annuale, semestrale, mensile);
  - indicazione delle coordinate bancarie dei conti correnti intestati ad ognuno dei Beneficiari per l'accredito della rendita;
  - indicazione dell'attività lavorativa svolta dai Beneficiari;
- se il Beneficiario è diverso dall'Assicurato: certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o, in alternativa, un'autocertificazione accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale di tutti i Beneficiari, firmata dagli intestatari dei documenti;

- in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vincolo/pegno;
- modulo di autocertificazione FATCA/CRS;
- modulo per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Eurovita si riserva la facoltà di richiedere, nei casi di richieste di liquidazione effettuate senza l'intervento dell'Intermediario e/o per particolari casistiche, l'autentica della firma del richiedente.

Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi legali.

ART. 10 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano (Articolo 2952 del Codice Civile). L'Impresa è tenuta a devolvere ad un apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti che non siano stati richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

SEZIONE III - Informazioni sul contratto

ART. 11 - CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

A condizione che il Contraente abbia sottoscritto il modulo di proposta unitamente all'Assicurato se persona diversa e sia stato versato regolarmente il relativo premio, **il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve comunicazione, per iscritto, dell'accettazione della proposta da parte dell'Impresa, mediante l'invio della Lettera di conferma (c.d. Documento di polizza).**

La data di decorrenza del contratto coincide con la data di disponibilità del premio da parte dell'Impresa, sempreché, entro il suddetto termine, Eurovita non abbia comunicato per iscritto al Contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della proposta.

La data di investimento (c.d. giorno di riferimento) relativa alla *componente investita nella Gestione Separata Euroriv* coincide con la data di decorrenza del contratto o per eventuali versamenti di premi successivi con la data di disponibilità del premio da parte dell'Impresa.

La data di investimento (c.d. giorno di riferimento) relativa alla *componente investita nel fondo interno* coincide con il primo venerdì successivo alla data di disponibilità del premio da parte dell'Impresa, sempreché quest'ultima abbia incassato il premio entro il giovedì che precede la suddetta data, in caso contrario, l'investimento nel fondo interno verrà eseguito dall'Impresa il venerdì successivo al giorno di disponibilità del premio.
Nel caso in cui il venerdì risulti un giorno non lavorativo per l'Impresa, si considera il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24:00 della data di decorrenza del contratto. L'età dell'Assicurato, al momento della decorrenza del contratto, non potrà essere inferiore ai 18 anni e superiore al giorno del compimento dell'85° compleanno.

ART. 12 - REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, **il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso.** La volontà di revoca deve essere comunicata all'Impresa mediante lettera raccomandata A.R. a Eurovita S.p.A., Via Frà Riccardo Pampuri, 13 20141 Milano.
L'Impresa è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dal Contraente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005, **il Contraente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta effettuata con raccomandata A.R. all'Impresa entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso.**
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere del giorno di ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'Impresa.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Eurovita rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale della polizza, un importo pari ai premi versati, incrementato o diminuito nella stessa misura dell'incremento o della diminuzione del valore delle quote del fondo (rispetto al suo valore alla data di decorrenza), al netto delle spese fisse per l'emissione di 50 Euro (cfr. art. 16). Il controvalore delle quote da restituire è determinato il primo venerdì successivo (giorno di riferimento) alla data di ricezione da parte di Eurovita della richiesta di recesso. In caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa, è considerato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Il Contraente, per esercitare il diritto di recesso, deve inviare una lettera raccomandata A R. a Eurovita S.p.A., Via Frà Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano, entro trenta giorni dal momento della conclusione del contratto oppure rivolgersi all'Intermediario che ha emesso il contratto.

ART. 13 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto è fissata in dieci anni dalla data di decorrenza del contratto, ferma restando la possibilità di differimento della scadenza contrattuale, prevista al precedente art. 6.1.

ART. 14 - PREMI

Il premio versato dal Contraente all'atto della sottoscrizione verrà ripartito, alla data di decorrenza ed al netto dei

costi previsti dal contratto, al 50% nella Gestione Separata Euroriv e per il restante 50% in quote di una classe di uno dei due fondi interni assicurativi denominati Rete Dinamico (Classe A) e Soluzione Moderata (Classe C) (di seguito "Fondo Interno") sulla base della scelta effettuata dal Contraente.

Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento di un premio unico d'importo non inferiore a Euro 25.000.
Il premio unico non è frazionabile. Ciascun premio versato, al netto delle spese fisse, determinerà il *Capitale investito.*

I premi aggiuntivi possono essere versati a partire dal secondo mese dalla data di decorrenza del contratto solo a discrezione e previa valutazione dell'Impresa, con un importo minimo di 5.000 euro.

Il cumulo dei premi versati (iniziale e aggiuntivi) non potrà essere superiore a 1.000.000 Euro per singolo Contraente.

Al fine di salvaguardare l'equilibrio e la stabilità della gestione separata nell'interesse di tutti gli Assicurati se l'importo massimo del cumulo dei premi (iniziali o aggiuntivi) versati da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, in un periodo di osservazione di dodici mesi coincidente con l'anno solare, supera l'ammontare di Euro 20.000.001, l'Impresa si riserva la facoltà di valutare l'opportunità di effettuare l'investimento.

Il pagamento dei premi, deve essere effettuato esclusivamente dal Contraente, tramite le seguenti modalità:
- bonifico bancario a favore di Eurovita S.p.A. anche mediante addebito sul c/c del Contraente presso l'Intermediario;
- tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dall'Impresa.

L'Impresa non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Il giorno di disponibilità del premio da parte dell'Impresa coincide con quello in cui l'Impresa dispone del premio per valuta ed ha anche conoscenza della relativa causale di pagamento.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si estingue per:
- esercizio del diritto di recesso;
- morte dell'Assicurato;
- scadenza contrattuale (salvo esercizio dell'opzione di differimento di cui all' art. 6.1);
- esplicita richiesta da parte del Contraente del valore di riscatto totale.

Il contratto estinto non può più essere riattivato.

ART. 16 - COSTI
Sul premio unico iniziale viene applicata una spesa fissa pari a Euro 50 mentre su ciascun eventuale versamento di premio aggiuntivo verrà applicata una spesa fissa pari a Euro 30.

Su ciascuna operazione di riscatto totale o parziale, in qualsiasi momento avvenga, viene inoltre prelevato un importo fisso pari a Euro 50.

In caso di riscatti, totali o parziali, di importi particolarmente elevati si rinvia a quanto previsto all'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.

Dal rendimento della gestione separata Euroriv vengono prelevati i seguenti costi:

Descrizione costi	Importi percentuali
Rendimento trattenuto da Eurovita	1,40 punti percentuali (*)

(*) di tale importo percentuale una quota parte è destinata a finanziare le spese correnti di gestione amministrativa e finanziaria del contratto.

Da ciascun fondo interno viene prelevata una commissione di gestione applicata dall'Impresa su base annua, come indicato nella seguente tabella:

Fondo Interno	Commissione di gestione applicata dall'Impresa su base annua (%)
Rete Dinamico (Classe A)	1,85%
Soluzione Moderata (Classe C)	1,70%

Il costo della maggiorazione in caso di morte è compreso nelle commissioni di gestione.

Il valore delle quote di ciascun Fondo Interno è determinato al netto di oneri diretti e di oneri indiretti come dettagliatamente specificato nel Regolamento del Fondo Interno.

Sconti

Non sono previsti sconti applicabili al presente contratto.

ART. 17 - FONDI DISPONIBILI, ISTITUZIONE DI ALTRI FONDI, MODIFICHE DEI CRITERI DI INVESTIMENTO E FUSIONE TRA FONDI

Per il presente contratto sono disponibili i seguenti fondi interni:
- Rete Dinamico (Classe A)
- Soluzione Moderata (Classe C)

Al contratto sarà collegata la Classe del Fondo Interno selezionato dal Contraente al momento della sottoscrizione.

Gli obiettivi, le caratteristiche, i criteri di investimento ed i rischi connessi a ciascun Fondo Interno, nonché il metodo di determinazione del valore della quota e le spese gravanti su di esse, sono descritti nel Regolamento del Fondo interno in allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione.

L'Impresa ha la facoltà di istituire altri fondi interni, nonché di istituire nuove Classi di quote del fondo in essere. L'Impresa ha inoltre la facoltà, come disciplinato nel Regolamento del fondo interno, di modificare i criteri di investimento del fondo interno esistenti, delineati nel Regolamento, e di disporre la fusione del predetto fondo con altri fondi interni all'Impresa, quando ciò sia necessario a garantire un gestione efficiente nell'interesse dei Contraenti che partecipano al fondo interno, nonché quando ciò sia imposto dalle normative primarie o secondarie.
In tali casi l'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le modifiche ai criteri di investimento e, in merito alle sole fusioni tra fondi interni, due mesi prima della data prevista per la fusione.

ART. 18 - CONVERSIONE DEL PREMIO, DETERMINAZIONE DEL VALORE QUOTA, VALORIZZAZIONE DELLA POLIZZA, GIORNO DI RIFERIMENTO

Conversione del premio in quote

La conversione del premio per la determinazione del numero di quote del Fondo Interno da attribuire al contratto avviene alla data di investimento, dividendo la parte di premio destinata alla Classe del Fondo Interno selezionato dal Contraente al netto dei costi (di cui all'art. 16) per il valore unitario della quota della Classe del fondo relativo alla medesima data.
Eurovita, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote comunica al Contraente, tramite la Lettera di Conferma, le informazioni relative al premio lordo versato e a quello investito, e al numero delle quote del fondo attribuite, al loro valore unitario e al giorno cui tale valore si riferisce.

Determinazione del valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del fondo interno è determinato dall'Impresa settimanalmente secondo quanto previsto dal Regolamento del fondo interno.

Valorizzazione della polizza
Il contratto è valorizzato in Euro. La valorizzazione della polizza ad una determinata data è effettuata sulla base degli ultimi valori unitari della quota disponibili del fondo collegato.

Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni
L'Impresa effettua gli ordini per le operazioni di investimento e di disinvestimento delle quote dei fondi interni previste dal presente contratto, salvo diversa specifica indicazione da parte dell'Impresa, settimanalmente, nella giornata di venerdì.
In caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa, il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente al Contraente, tramite comunicazione sul sito www.eurovita.it ed informando l'Intermediario.
L'Impresa effettua le operazioni di investimento e disinvestimento nel giorno di riferimento, sulla base del valore unitario delle quote del Fondo Interno assegnato dall'Impresa relativamente al giorno di riferimento stesso.

ART. 19 - PUBBLICAZIONE DELLE QUOTE E COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE
Il valore unitario delle quote della Classe di ciascun Fondo Interno è pubblicato nel sito di Eurovita www.eurovita.it.
Eurovita comunica per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale, qualora gli elementi essenziali del contratto subiscano variazioni a seguito della sottoscrizione di clausole aggiuntive, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.
Eurovita si impegna inoltre a comunicare annualmente le informazioni relative a:
- numero di quote assegnate al contratto
- controvalore delle quote
- dettaglio dei premi versati e investiti
- numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento
- numero e controvalore delle quote trasferite o di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch
- valore maturato della prestazione.

L'ultimo rendiconto della gestione di ciascun fondo interno, nonchè l'ultimo Prospetto della composizione della Gestione Separata sono pubblicati sul sito www.eurovita.it.

ART. 20 - BENEFICIARI
Il Contraente designa uno o più Beneficiari delle prestazioni in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto e in caso di morte dello stesso anteriormente a tale data. Il Contraente può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tali designazioni.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- dopo la morte del Contraente;
- quando il Contraente e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto a Eurovita, rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Eurovita di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi in cui la designazione di beneficio non possa essere revocata, le operazioni di recesso, riscatto, liquidazione, pegno o vincolo della polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere fatte da parte del Contraente con dichiarazione scritta a Eurovita oppure con testamento recante l'espressa indicazione della polizza.
Ai sensi dell'art. 1920 del c.c., i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario. Nel caso di premorienza dei Beneficiari, subentrano come Beneficiari in pari quota i loro eredi legittimi. Resta ferma anche in tal caso la facoltà del Contraente di modificare o revocare tale designazione nei limiti ed alle condizioni previste dal presente articolo.
Non è consentito designare quale Beneficiario l'Intermediario.

ART. 21 - PRESTITI
Il contratto non prevede la concessione di prestiti.

ART. 22 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o sottoporre a vincolo il pagamento delle somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando Eurovita ne faccia annotazione apposita appendice. Nel caso di pegno o vincolo, gli atti dispositivi che comportano o possono comportare la riduzione o l'estinzione dei crediti derivanti dal contratto (es: recesso, riscatto, liquidazione) richiedono il preventivo assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Non è consentito cedere il contratto, costituirlo in pegno o vincolarlo a favore dell'Intermediario.

ART. 23 - IMPOSTE DI ASSICURAZIONE

Tutte le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, o dei Beneficiari, o degli aventi diritto.

ART. 24 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E CONTROVERSIE

Al presente contratto si applica la legge italiana.

Il foro competente è quello di residenza o di domicilio del contraente o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto, fermo l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall'art. 84 della legge 9 agosto 2013, n. 98, mediante il deposito di un'istanza da parte del diretto interessato presso un ente pubblico o privato abilitato e debitamente iscritto nel registro tenuto presso il ministero della giustizia. Il procedimento di mediazione è soggetto a regime fiscale agevolato nei termini di cui agli artt. 17 e 20 del dlgs 28/2010.

ART. 25 - REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in lingua italiana.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "EURORIV"

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione

1. Denominazione

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Eurovita S.p.A. (definita anche "Compagnia"), denominata "Euroriv" (di seguito "Gestione Separata") e disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito Regolamento ISVAP) e da sue successive modifiche. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del Regolamento ISVAP, il presente regolamento della gestione separata è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della compagnia ed è stato trasmesso all'IVASS in conformità a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo del Regolamento.

2. Valuta di denominazione

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

3. Obiettivi e politiche di investimento della Gestione Separata

La Gestione Separata "Euroriv" si pone come obiettivo il perseguimento di un adeguato livello di sicurezza, qualità, redditività e liquidità degli investimenti volto a correlare gli investimenti con la struttura degli impegni nei confronti degli assicurati e mantenere nel contempo un portafoglio titoli in grado di garantire stabilità e continuità ai rendimenti, tenendo conto del contesto dei mercati finanziari.
La gestione degli attivi è volta ad assicurare la parità di trattamento di tutti gli assicurati, nell'ambito della mutualità tipica delle gestioni separate, attraverso politiche di investimento e di disinvestimento delle risorse disponibili, idonee a garantire una equa partecipazione ai risultati finanziari. A tal fine sono inoltre stabiliti limiti agli importi che possono essere movimentati da un unico contraente sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla gestione, salvi i diritti al riscatto di cui alle condizioni generali di polizza.
Le scelte di investimento competono alla Compagnia che svolge tale attività nel rispetto delle Linee Guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche approvate dal proprio Organo Amministrativo e improntate a una sana e prudente gestione.

3.1 Tipologie, limiti qualitativi e quantitativi delle attività in cui si intendono investire le risorse

Il portafoglio della Gestione Separata è rappresentato principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in Euro, senza tuttavia escludere l'utilizzo di tutte le attività ammissibili dalla normativa vigente. Per la componente obbligazionaria le scelte di investimento sono basate sulle aspettative di mercato e sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio in modo che queste risultino coerenti, sotto il profilo della loro natura, durata e liquidità, con le attese di uscita sul portafoglio polizze.

A livello di asset allocation la gestione separata rispetterà i seguenti limiti di investimento, calcolati in relazione al valore totale del patrimonio della Gestione Separata:

- Strumenti di debito governativi o di enti sovranazionali (ed altri valori assimilabili, compreso l'investimento indiretto tramite quote di OICR): nessun limite
- Strumenti di debito non governativi (ed altri valori assimilabili, compreso l'investimento indiretto tramite quote di OICR): massimo 60%
- Depositi bancari: massimo 10%
- Strumenti azionari (ed altri valori assimilabili, comprese l'investimento indiretto tramite quote di OICR): massimo 10%
- Altri strumenti finanziari (tra cui fondi Immobiliari, di Private Debt/Loans, di Private Equity, di Infrastrutture, Hedge Funds): massimo 20%

Gli investimenti esposti al rischio cambio saranno contenuti entro il 5% del valore totale del patrimonio della Gestione Separata.
Gli investimenti hanno come area geografica di riferimento prevalente l'area Euro. L'esposizione in strumenti aventi come riferimento area geografiche diverse dall'Euro dovrà essere contenuta entro il limite del 30%.

3.2 Limiti di investimento in relazione ai rapporti con controparti per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto d'interessi

Nel caso sussista una situazione di conflitto di interesse nell'attività di investimento, la Compagnia assicura che l'operazione sia effettuata nel miglior interesse degli assicurati ed aventi diritto. In relazione alle modalità per identificare e gestire tali situazioni la compagnia si è dotata di una specifica "Politica di gestione dei conflitti di interesse".

Gli investimenti rientranti nell'ambito delle operazioni infragruppo sono regolati da specifica deliberazione dell'organo amministrativo e sono ammessi nel limite massimo del 2% del patrimonio complessivo.

3.3 Impiego di strumenti finanziari derivati

Non è escluso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati, nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.
L'investimento in strumenti derivati di copertura sarà possibile fino ad un massimo del 100%, mentre le operazioni in strumenti derivati finalizzati alla gestione efficace del portafoglio fino ad un massimo del 5%.
L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati deve comunque mantenersi coerente con i principi di sana e prudente gestione.

4. Valore delle attività della Gestione Separata

Alla Gestione Separata affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Separata stessa.
La Gestione Separata non è rivolta in via esclusiva ad uno specifico segmento di clientela.
Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

5. Spese ed oneri a carico della Gestione Separata

Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente dalle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata e dai compensi dovuti alla Società di Revisione.
Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

6. Rendimento della Gestione Separata

Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento, inteso come esercizio amministrativo della Gestione Separata "Euroriv", decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.
Il rendimento annuo della Gestione Separata "Euroriv" si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione di competenza dell'esercizio alla giacenza media delle attività della Gestione stessa. Il rendimento della gestione separata beneficerà di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Eurovita S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
Per risultato finanziario della Gestione Separata "Euroriv" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio conseguiti dalla stessa Gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione.
Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata "Euroriv".
Il valore di iscrizione nella Gestione Separata di un'attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività relative alla Gestione Separata, per l'attività di verifica contabile - di cui al successivo paragrafo 7 - ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Per giacenza media delle attività della Gestione Separata "Euroriv" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, degli investimenti in titoli e di ogni altra attività della Gestione Separata "Euroriv".
La giacenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata "Euroriv". La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

7. Verifica contabile della Gestione Separata

La Gestione Separata "Euroriv" è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di revisione contabile iscritta nel Registro previsto dalla normativa vigente. In particolare sono certificati:

a) la consistenza delle attività assegnate nel corso del periodo di osservazione alla Gestione Separata nonché la disponibilità, la tipologia e la conformità delle attività iscritte nel prospetto della composizione della Gestione stessa conformemente a quanto disposto dal presente regolamento, nonché dalla normativa primaria e secondaria di settore in materia di investimenti;
b) la conformità alla normativa di settore dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata nel periodo di osservazione;

c) la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso di rendimento relativo al periodo di osservazione (di cui al precedente paragrafo 4.);
d) l'adeguatezza dell'ammontare delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto all'importo delle corrispondenti riserve matematiche determinato dalla Compagnia alla stessa data;
e) la conformità del rendiconto riepilogativo e del prospetto della composizione della Gestione Separata alle disposizioni di settore.

8. Fusione o scissione della Gestione Separata

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità, in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione o di adeguatezza dimensionale, senza addurre danno alcuno all'Assicurato e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento prescelti, potrà procedere alla fusione/scissione della Gestione Separata "Euroriv" con/in altra Gestione Separata avente analoghe caratteristiche ed omogenee politiche di investimento.
In tal caso la Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione all'Assicurato contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione/scissione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall'operazione e le modalità di adesione o meno all'operazione.
La Compagnia provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l'Assicurato, tutte le attività finanziare relative alla Gestione Separata presso la Gestione derivante dalla fusione/scissione.

9. Modifiche al Regolamento della Gestione Separata

La Compagnia si riserva di apportare al presente regolamento le modifiche che si rendessero necessarie per adeguarne i contenuti alla sopravvenuta normativa primaria e secondaria o a seguito di mutati criteri gestionali con esclusione, in quest'ultimo caso, di applicazione di modifiche meno favorevoli per l'Assicurato.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO "RETE DINAMICO-CLASSE A"

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione

Art. 1 - ASPETTI GENERALI

Denominazione del Fondo

La Compagnia al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti in conformità a quanto stabilito nelle Condizioni Contrattuali ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati nel Fondo interno denominato Rete Dinamico.
Oltre al Fondo base è disponibile anche la Classe A che si caratterizza unicamente per un diverso livello di commissione di gestione, l'accessibilità a tale classe del Fondo interno viene definita nella documentazione contrattuale del prodotto assicurativo al quale il Fondo viene collegato.
La Compagnia potrà istituire nuovi Fondi e effettuare fusioni tra Fondi interni, così come disciplinato all'art. 6 del presente Regolamento.
Lo scopo della gestione finanziaria del Fondo è la redditività degli importi versati da ciascun Contraente per il contratto espresso in quote mediante una gestione professionale del patrimonio.
Il Fondo con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi titolo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da quello dei partecipanti.

Tipologia del Fondo:

Il Fondo si configura come Fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio del Fondo.

Partecipanti al Fondo:

Al Fondo interno possono partecipare le persone fisiche e le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa distribuita da Eurovita S.p.A. che preveda la sottoscrizione del Fondo stesso. Il Contraente potrà richiedere alla Compagnia il rendiconto annuale del Fondo interno redatto in ossequio alla circolare ISVAP, ora IVASS, n. 474/D del 21.02.2002 e successive variazioni.

Retrocessioni

Per la Classe A del Fondo, ai fini di superare il conflitto di interesse potenziale, la Compagnia retrocede al Contraente le utilità in forma indiretta, cioè attribuendo le utilità percepite sugli OICR sottostanti, al patrimonio del Fondo interno Classe A, con conseguente incremento del valore unitario della quota.
La modalità di attribuzione delle utilità annue al patrimonio del Fondo interno è la seguente:

- con cadenza trimestrale, viene accreditato il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro novanta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

Art. 2 - OBIETTIVI E CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL FONDO

Finalità e potenziali destinatari del Fondo:

Il Fondo mira ad ottenere una forte crescita del capitale investito mediante una prevalente esposizione ai mercati azionari e valutari. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria / monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.
Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

Grado di rischio del Fondo:

Il profilo di rischio associato al Fondo è Alto.

Obiettivi di investimento
Tipologia degli attivi: Il Fondo investe sino al 100% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario. La parte rimanente viene investita in OICR ad indirizzo prevalentemente obbligazionario/monetario.
Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE, 2001/108/CE e 2009/65/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;

- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.
Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.
Benchmark: 10% JPMorgan Emu 3 mesi Cash 90% MSCI World Usd (convertito in Euro al cambio BCE).
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.
La performance del benchmark viene rilevata con cadenza settimanale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimento, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance annuali del benchmark derivano dalla capitalizzazione composta delle performance così rilevate. Sono possibili significativi scostamenti della composizione del Fondo rispetto al benchmark attraverso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presenti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e attraverso il differente bilanciamento delle aree geografiche, al fine di realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo periodo.

Art. 3 - OBIETTIVI E CARATTERISTICHE GENERALI DEL FONDO

1. Il Fondo interno, in conformità con la normativa primaria e secondaria in vigore, è composto da strumenti finanziari, strumenti monetari e quote di OICR ognuno nel rispetto dei limiti propri; in presenza di variazioni alla normativa primaria o secondaria, la Compagnia potrà modificare i criteri gestionali del Fondo, soltanto qualora la modifica realizzi condizioni più favorevoli al Contraente. Tali modifiche saranno trasmesse ai Contraenti nei termini previsti nel successivo Art. 6 - Modifiche Regolamentari.

2. Il livello di rischio viene determinato dalla Compagnia in base a numerosi fattori tra cui la categoria di appartenenza del Fondo interno, la volatilità delle quote ed altri fattori di rischio quali ad esempio i rischi specifico e sistematico, il rischio di controparte, il rischio di interesse, i rischi liquidità e valuta. Un'analisi del grado di rischiosità può essere effettuata anche avendo presente la volatilità delle quote del Fondo o del benchmark negli ultimi tre anni o, se non disponibile, la volatilità media annua attesa del Fondo ritenuta accettabile, secondo la seguente tabella:

- rischio basso	fino a 3%
- rischio medio basso	da 3% a 8%
- rischio medio	da 8% a 15%
- rischio medio alto	da 15% a 20%
- rischio alto	da 20% a 25%
- rischio molto alto	oltre 25%

3. Ai sensi del presente Regolamento, per orizzonte temporale si intende la durata dell'investimento proposto, coerente con la politica d'investimento adottata dal Fondo. In particolare, secondo un ordine crescente, l'orizzonte temporale può essere espresso nei seguenti valori:

- breve periodo:	fino a 12 mesi
- medio breve periodo	da 12 a 24 mesi
- medio periodo	da 24 a 48 mesi
- medio lungo periodo	da 48 a 60 mesi
- lungo periodo	oltre 60 mesi

4. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.

5. La Compagnia si riserva la facoltà di affidare la gestione ad un intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio e di scelte di investimento predefiniti dalla Compagnia, che rimane in ogni caso responsabile, nei confronti del Contraente della gestione del Fondo.

6. Coerentemente con il grado di rischio del Fondo, la Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati - nei limiti e alle condizioni stabilite dall'ISVAP, ora IVASS, - allo scopo di copertura dei rischi di portafoglio, nonché di gestione efficace del portafoglio, al fine di raggiungere gli obiettivi di remunerazione del Fondo. Sono quindi autorizzate tutte le operazioni in strumenti finanziari derivati che mirano a raggiungere questi scopi.

7. La Compagnia, e, nel caso di affidamento della gestione ad un intermediario abilitato, quest'ultimo, potranno mantenere nel patrimonio del Fondo disponibilità liquide nel limite del 50%, e potranno effettuare, qualora si presentino specifiche situazioni congiunturali e in relazione all'andamento dei mercati finanziari, scelte idonee per la tutela dei partecipanti.

8. La Compagnia ha previsto la possibilità di investire in OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in strumenti finanziari emessi dalle società del gruppo.

9. Le quote e le azioni degli OICR sono valorizzate settimanalmente al prezzo di mercato del venerdì o all'ultimo prezzo disponibile. Le azioni, gli ADR, i titoli di Stato e le obbligazioni negoziati in un mercato regolamentato sono valorizzati settimanalmente al prezzo di mercato del venerdì o all'ultimo prezzo disponibile. I certificati di deposito sono valorizzati al valore di emissione più il rateo maturato. Le obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato sono valorizzate al valore presunto di realizzo, tenuto conto sia della situazione dell'emittente sia di quella di mercato. Gli attivi denominati in valute diverse da quelle di denominazione del Fondo sono convertiti in quest'ultima valuta utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di riferimento e, per i tassi di cambio da questa non accertati, quelli resi disponibili dalla Banca d'Italia e/o le rilevazioni rese disponibili sul circuito Bloomberg.

Art. 4 - REVISIONE CONTABILE

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta nel registro dei revisori legali, che accerta la rispondenza della gestione del Fondo al presente Regolamento, la conformità del valore unitario delle quote alla fine di ciascun esercizio solare al disposto dell'art. 3 del presente Regolamento e la rispondenza del rendiconto annuale della gestione alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti la medesima gestione.

Art. 5 - SPESE DEL FONDO

Le spese a carico del Fondo interno sono rappresentate da:

- oneri diretti che gravano sul patrimonio del fondo e cioè
  - oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di valori mobiliari;
  - spese di verifica e di revisione del Fondo;
  - spese di amministrazione e custodia titoli;
  - spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla disponibilità del Fondo;
  - spese per bolli;
  - commissioni di gestione calcolate settimanalmente e prelevate mensilmente sul patrimonio medio annuo del Fondo: Classe A 1,85%.

- oneri indiretti che gravano sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo investe:
  Si riportano di seguito le principali tipologie di oneri indiretti:
  - la commissione di gestione percepita dalla società di gestione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR); percentuale minima dello 0,35% e massima del 1,20%.
  - l'eventuale commissione di performance variabile calcolata e percepita dalla società di gestione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

Non sono previsti né oneri di ingresso né oneri di uscita relativi alla sottoscrizione o al riscatto degli OICR dove il Fondo interno investe.

Art. 6 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

La Compagnia potrà modificare il presente Regolamento al fine di adeguarne il contenuto alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, a condizione che queste modifiche non rechino pregiudizio ai Contraenti.
In ogni caso, tali modifiche saranno trasmesse tempestivamente all'ISVAP, ora IVASS, e comunicate al Contraente.
La Compagnia inoltre, si riserva la facoltà di modificare i criteri gestionali, di istituire nuovi Fondi, di effettuare fusioni tra Fondi.

Modifiche dei criteri gestionali del Fondo

La Compagnia, con l'obiettivo di perseguire gli interessi dei Contraenti, e solo al fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi, può modificare i criteri gestionali. I Contraenti verranno informati tempestivamente in merito a tali modifiche.

Istituzione di nuovi Fondi
La Compagnia può istituire nuovi Fondi. In tal caso fornirà le relative informazioni attraverso il rendiconto di fine anno ed aggiornando le Condizioni Contrattuali/Assicurazione, nonché il Set Informativo per i nuovi contratti reperibile presso la Società distributrice.

Fusione con altri Fondi
In presenza di giustificati motivi ed in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo interno tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi di gestione finanziaria e amministrativa, o in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, la Compagnia può disporre la fusione del Fondo interno Rete Dinamico con altri Fondi interni della Compagnia. La fusione deliberata dalla Compagnia verrà attuata secondo le seguenti modalità:

a. la fusione di Fondi può essere realizzata soltanto fra Fondi interni aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi d'investimento e di classe di rischio;
b. il progetto di fusione sarà comunicato al Contraente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A.R.) almeno 60 giorni prima della data di effetto, dettagliando le modalità operative (motivazione dell'operazione, caratteristiche del Fondo in via di estinzione e del Fondo di destinazione, data di entrata in vigore) e gli effetti della fusione deliberata, nonché indicando la facoltà concessa al Contraente di aderire oppure di riscattare senza penalità la quota parte investita nel Fondo oggetto della fusione entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R..
c. le somme spettanti ai partecipanti che optano per il riscatto parziale saranno liquidate, senza spese a carico del Contraente e senza l'applicazione del limite di un importo minimo, secondo quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali;
d. alla data stabilita per la fusione la Compagnia provvede a trasferire gli attivi del Fondo oggetto della fusione nel patrimonio del Fondo di destinazione;
e. le posizioni dei Contraenti in essere nel Fondo oggetto della fusione alla data di realizzazione della stessa saranno convertite in quote del Fondo di destinazione assumendo i prezzi della quota a tale data, senza ulteriori oneri o spese a carico del Contraente.

Art. 7 - DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO DEL FONDO

Il valore complessivo netto del patrimonio costituente il Fondo è determinato settimanalmente in base ai valori di mercato delle attività relativi al giorno di riferimento o, in mancanza di questi ultimi, in base agli ultimi valori disponibili nel giorno di calcolo, al netto delle passività. Il giorno di calcolo è il secondo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, quest'ultimo coincidente con il venerdì di ogni settimana.

Art. 8 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E SUA PUBBLICAZIONE

Il valore unitario di ogni singola quota è pari al valore complessivo netto del patrimonio costituente il Fondo diviso per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di calcolo.
Il valore unitario delle quote viene pubblicato il giorno lavorativo successivo a quello di calcolo sul sito web www.eurovita.it.
Il valore unitario delle quote viene anche pubblicato con la dicitura Rete Dinamico (A) - codice RETEDA.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO "SOLUZIONE MODERATA-CLASSE C"

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione

Art. 1 - ASPETTI GENERALI

Denominazione del Fondo

La Compagnia al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti in conformità a quanto stabilito nelle Condizioni Contrattuali ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati nel Fondo interno denominato Soluzione Moderata.
Oltre al Fondo base è disponibile anche la Classe C che si caratterizza unicamente per un diverso livello di commissione di gestione, l'accessibilità a tale classe del Fondo interno viene definita nella documentazione contrattuale del prodotto assicurativo al quale il Fondo viene collegato.
La Compagnia potrà istituire nuovi Fondi e effettuare fusioni tra Fondi interni, così come disciplinato all'art. 6 del presente Regolamento.
Lo scopo della gestione finanziaria del Fondo è la redditività degli importi versati da ciascun Contraente per il contratto espresso in quote mediante una gestione professionale del patrimonio.
Il Fondo con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi titolo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da quello dei partecipanti.

Tipologia del Fondo:

Il Fondo si configura come Fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio del Fondo.

Partecipanti al Fondo:

Al Fondo interno possono partecipare le persone fisiche e le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa distribuita da Eurovita S.p.A. che preveda la sottoscrizione del Fondo stesso. Il Contraente potrà richiedere alla Compagnia il rendiconto annuale del Fondo interno redatto in ossequio alla circolare ISVAP, ora IVASS, n. 474/D del 21.02.2002 e successive variazioni.

Retrocessioni

La Compagnia investe le attività del Fondo interno in OICR gestiti da Società di Gestione e Sicav, prevedendo anche la possibilità di investire in OICR promossi o gestiti da imprese facenti parte del Gruppo di appartenenza della Compagnia stessa.
La Compagnia, con le predette Società di Gestione e Sicav, cui appartengono gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio sottostanti al Fondo interno, ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità.
Per la Classe C del Fondo, ai fini di superare il conflitto di interesse potenziale, la Compagnia retrocede al Contraente le utilità in forma indiretta, cioè attribuendo le utilità percepite sugli OICR sottostanti, al patrimonio del Fondo interno Classe C, con conseguente incremento del valore unitario della quota.
La modalità di attribuzione delle utilità annue al patrimonio del Fondo interno è la seguente:

- con cadenza trimestrale, viene accreditato il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro novanta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

La quantificazione delle utilità ricevute e indirettamente retrocesse al Contraente verrà indicata nel rendiconto annuale di gestione del Fondo interno, pubblicato sul sito www.eurovita.it.
La Compagnia si impegna nella gestione degli attivi ad ottenere in ogni caso il miglior risultato possibile a favore del Contraente, indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra.

Art. 2 - OBIETTIVI E CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL FONDO

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale investito mediante un'esposizione bilanciata ai mercati obbligazionari/monetari e azionari, e per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro, una esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria /monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.
Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di medio lungo periodo.

Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio.

Obiettivi di investimento
Tipologia degli attivi: il Fondo investe una percentuale minima del 40% e massima del 70% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario, bilanciato e/o flessibile. La parte rimanente viene investita in OICR ad indirizzo prevalentemente obbligazionario e/o monetario.
Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:
- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE, 2001/108/CE e 2009/65/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.
Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.
Benchmark: 10% JPMorgan Cash Index Euro Currency 3 Months, 40% JPM GBI Global Unhedged in USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE) e 50% MSCI Daily TR Net World GDP USD (convertito in Euro al tasso di cambio BCE).
L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti. La performance del benchmark è rilevata con cadenza settimanale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimento, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance annuali del benchmark derivano dalla capitalizzazione composta delle performance così rilevate. Sono possibili significativi scostamenti della composizione del Fondo rispetto al benchmark attraverso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presenti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse al fine di realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo periodo.

Art. 3 - OBIETTIVI E CARATTERISTICHE GENERALI DEL FONDO

1. Il Fondo interno, in conformità con la normativa primaria e secondaria in vigore, è composto da strumenti finanziari, strumenti monetari e quote di OICR ognuno nel rispetto dei limiti propri; in presenza di variazioni alla normativa primaria o secondaria, la Compagnia potrà modificare i criteri gestionali del Fondo, soltanto qualora la modifica realizzi condizioni più favorevoli al Contraente. Tali modifiche saranno trasmesse ai Contraenti nei termini previsti nel successivo Art. 6 - Modifiche Regolamentari.

2. Il livello di rischio viene determinato dalla Compagnia in base a numerosi fattori tra cui la categoria di appartenenza del Fondo interno, la volatilità delle quote ed altri fattori di rischio quali ad esempio i rischi specifico e sistematico, il rischio di controparte, il rischio di interesse, i rischi liquidità e valuta. Un'analisi del grado di rischiosità può essere effettuata anche avendo presente la volatilità delle quote del Fondo o del benchmark negli ultimi tre anni o, se non disponibile, la volatilità media annua attesa del Fondo ritenuta accettabile, secondo la seguente tabella:

- rischio basso	fino a 3%
- rischio medio basso	da 3% a 8%
- rischio medio	da 8% a 15%
- rischio medio alto	da 15% a 20%
- rischio alto	da 20% a 25%
- rischio molto alto	oltre 25%

3. Ai sensi del presente Regolamento, per orizzonte temporale si intende la durata dell'investimento proposto, coerente con la politica d'investimento adottata dal Fondo. In particolare, secondo un ordine crescente, l'orizzonte temporale può essere espresso nei seguenti valori:

- breve periodo:	fino a 12 mesi
- medio breve periodo	da 12 a 24 mesi
- medio periodo	da 24 a 48 mesi
- medio lungo periodo	da 48 a 60 mesi
- lungo periodo	oltre 60 mesi

4. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.

5. La Compagnia si riserva la facoltà di affidare la gestione ad un intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio e di scelte di investimento predefiniti dalla Compagnia, che rimane in ogni caso responsabile, nei confronti del Contraente della gestione del Fondo.

6. Coerentemente con il grado di rischio del Fondo, la Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati - nei limiti e alle condizioni stabilite dall'ISVAP, ora IVASS, - allo scopo di copertura dei rischi di portafoglio, nonché di gestione efficace del portafoglio, al fine di raggiungere gli obiettivi di remunerazione del Fondo. Sono quindi autorizzate tutte le operazioni in strumenti finanziari derivati che mirano a raggiungere questi scopi.

7. La Compagnia, e, nel caso di affidamento della gestione ad un intermediario abilitato, quest'ultimo, potranno mantenere nel patrimonio del Fondo disponibilità liquide nel limite del 50%, e potranno effettuare, qualora si presentino specifiche situazioni congiunturali e in relazione all'andamento dei mercati finanziari, scelte idonee per la tutela dei partecipanti.

8. La Compagnia ha previsto la possibilità di investire in OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in strumenti finanziari emessi dalle società del gruppo.

9. Le quote e le azioni degli OICR sono valorizzate settimanalmente al prezzo di mercato del venerdì o all'ultimo prezzo disponibile. Le azioni, gli ADR, i titoli di Stato e le obbligazioni negoziati in un mercato regolamentato sono valorizzati settimanalmente al prezzo di mercato del venerdì o all'ultimo prezzo disponibile. I certificati di deposito sono valorizzati al valore di emissione più il rateo maturato. Le obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato sono valorizzate al valore presunto di realizzo, tenuto conto sia della situazione dell'emittente sia di quella di mercato. Gli attivi denominati in valute diverse da quelle di denominazione del Fondo sono convertiti in quest'ultima valuta utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di riferimento e, per i tassi di cambio da questa non accertati, quelli resi disponibili dalla Banca d'Italia e/o le rilevazioni rese disponibili sul circuito Bloomberg.

Art. 4 - REVISIONE CONTABILE

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta nel registro dei revisori legali, che accerta la rispondenza della gestione del Fondo al presente Regolamento, la conformità del valore unitario delle quote alla fine di ciascun esercizio solare al disposto dell'art. 3 del presente Regolamento e la rispondenza del rendiconto annuale della gestione alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti la medesima gestione.

Art. 5 - SPESE DEL FONDO

Le spese a carico del Fondo interno sono rappresentate da:

- oneri diretti che gravano sul patrimonio del fondo e cioè
  - oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di valori mobiliari;
  - spese di verifica e di revisione del Fondo;
  - spese di amministrazione e custodia titoli;
  - spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla disponibilità del Fondo;
  - spese per bolli;
  - commissioni di gestione calcolate settimanalmente e prelevate mensilmente sul patrimonio medio annuo del Fondo Classe C 1,70%.

- oneri indiretti che gravano sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo investe:
  Si riportano di seguito le principali tipologie di oneri indiretti:
  - la commissione di gestione percepita dalla società di gestione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR); percentuale minima dello 0,12% e massima del 2,50%.
  - l'eventuale commissione di performance variabile calcolata e percepita dalla società di gestione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

Non sono previsti né oneri di ingresso né oneri di uscita relativi alla sottoscrizione o al riscatto degli OICR dove il Fondo interno investe.

Art. 6 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

La Compagnia potrà modificare il presente Regolamento al fine di adeguarne il contenuto alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, a condizione che queste modifiche non rechino pregiudizio ai Contraenti.
In ogni caso, tali modifiche saranno trasmesse tempestivamente all'ISVAP, ora IVASS, e comunicate al Contraente.
La Compagnia inoltre, si riserva la facoltà di modificare i criteri gestionali, di istituire nuovi Fondi, di effettuare fusioni tra Fondi.

Modifiche dei criteri gestionali del Fondo

La Compagnia, con l'obiettivo di perseguire gli interessi dei Contraenti, e solo al fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi, può modificare i criteri gestionali. I Contraenti verranno informati tempestivamente in merito a tali modifiche.

Istituzione di nuovi Fondi

La Compagnia può istituire nuovi Fondi. In tal caso fornirà le relative informazioni attraverso il rendiconto di fine anno ed aggiornando le Condizioni Contrattuali/Assicurazione, nonché il Set Informativo per i nuovi contratti reperibile presso la Società distributrice.

Fusione con altri Fondi

In presenza di giustificati motivi ed in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo interno tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi di gestione finanziaria e amministrativa, o in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, la Compagnia può disporre la fusione del Fondo interno Soluzione Moderata con altri Fondi interni della Compagnia. La fusione deliberata dalla Compagnia verrà attuata secondo le seguenti modalità:

a. la fusione di Fondi può essere realizzata soltanto fra Fondi interni aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi d'investimento e di classe di rischio;
b. il progetto di fusione sarà comunicato al Contraente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A.R.) almeno 60 giorni prima della data di effetto, dettagliando le modalità operative (motivazione dell'operazione, caratteristiche del Fondo in via di estinzione e del Fondo di destinazione, data di entrata in vigore) e gli effetti della fusione deliberata, nonché indicando la facoltà concessa al Contraente di aderire oppure di riscattare senza penalità la quota parte investita nel Fondo oggetto della fusione entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R..
c. le somme spettanti ai partecipanti che optano per il riscatto parziale saranno liquidate, senza spese a carico del Contraente e senza l'applicazione del limite di un importo minimo, secondo quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali;
d. alla data stabilita per la fusione la Compagnia provvede a trasferire gli attivi del Fondo oggetto della fusione nel patrimonio del Fondo di destinazione;
e. le posizioni dei Contraenti in essere nel Fondo oggetto della fusione alla data di realizzazione della stessa saranno convertite in quote del Fondo di destinazione assumendo i prezzi della quota a tale data, senza ulteriori oneri o spese a carico del Contraente.

Art. 7 - DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO DEL FONDO

Il valore complessivo netto del patrimonio costituente il Fondo è determinato settimanalmente in base ai valori di mercato delle attività relativi al giorno di riferimento o, in mancanza di questi ultimi, in base agli ultimi valori disponibili nel giorno di calcolo, al netto delle passività. Il giorno di calcolo è il secondo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, quest'ultimo coincidente con il venerdì di ogni settimana.

Art. 8 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E SUA PUBBLICAZIONE

Il valore unitario di ogni singola quota è pari al valore complessivo netto del patrimonio costituente il Fondo diviso per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di calcolo.
Il valore unitario delle quote viene pubblicato il giorno lavorativo successivo a quello di calcolo sul sito web www.eurovita.it.
Il valore unitario delle quote viene anche pubblicato con la dicitura Soluzione Moderata (C) -codice SOMODC-.

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. "GDPR").

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Regolamento"), ed in relazione ai dati personali (da intendersi come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile) che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Eurovita S.p.A. (di seguito la "Società"), i cui elementi identificativi sono sotto indicati, è tenuta a fornirLe alcune informazioni.

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative[1]
Al fine dell'espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, nonché gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, la Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti[2] e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge[3] - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Dati sensibili e giudiziari - Il consenso che Le chiediamo riguarda anche le eventuali categorie particolari di dati ("dati sensibili")[4] strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela ("dati giudiziari")[5], è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale previste dal Regolamento per la protezione dei dati personali.

Consenso - Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Acquisizione dati personali dalla banca dati anagrafica dell'intermediario collocatore - Poiché i dati personali necessari a fornirLe i servizi di cui al punto numero 1. sono già presenti nella banca dati anagrafica dell'intermediario collocatore dei servizi e/o prodotti assicurativi, la Società, al fine dell'espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, acquisirà tramite procedura informatica tali dati dalla banca dati di cui sopra.

Consenso per l'acquisizione dati dall'intermediario - Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per l'acquisizione dei suoi dati dalle basi dati dell'intermediario per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Ambito di circolazione "interna" dei dati a fini assicurativi - I dati possono essere utilizzati da personale della Società cui è stato assegnato uno specifico ruolo ed a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno dell'organizzazione aziendale, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica.

Responsabili del trattamento - Potranno utilizzare i dati anche entità terze che svolgono attività strumentali per conto della Società, queste ultime agiscono in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento e sotto la direzione ed il controllo della Società (v. nota 6).

---

1 La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).

3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

4 Cioè dati di cui all'art. 9 del Regolamento, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

5 Ad esempio: dati relativi alle condanne penali e ai reati o connesse misure di sicurezza e a procedimenti giudiziari o indagini.

Comunicazione a terzi della catena assicurativa - Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati e/o trasferiti ad altri soggetti come autonomi titolari appartenenti al settore assicurativo - come per la ridistribuzione del rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione - o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica. Tali soggetti operano in Italia o all'estero - sia in paesi UE che in paesi extra UE - come autonomi titolari, così costituenti la c.d. "catena assicurativa"[6]. In tal caso, l'attività di trattamento è oggetto di specifiche garanzie di protezione dei dati mediante l'adozione di clausole contrattuali ad hoc.

Trasferimento di dati all'estero per finalità assicurativa – Dato il carattere internazionale delle attività assicurative, i Suoi dati potranno essere trasmessi all'estero e trattati da entità terze, situate sul territorio dell'Unione europea e in paesi extra-Ue; in tali circostante, i trasferimenti sono indirizzati ad entità terze che agiscono in totale autonomia come autonomi titolari del trattamento oppure sono effettuati per l'esecuzione di attività strumentali per conto del Titolare svolte da entità che agiscono in qualità di responsabili del trattamento (v. nota 6). In entrambi i casi il trasferimento estero dei dati è oggetto di specifiche garanzie a protezione dei dati personali mediante l'adozione di clausole contrattuali ad hoc.

Consenso per la catena assicurativa - Il consenso che Le chiediamo di esprimere riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 – privacy@eurovita.it.

Natura del conferimento dei dati e consenso - Precisiamo che senza i Suoi dati ed il Suo consenso non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

2. Trattamento dei dati personali per finalità commerciali

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di Suo interesse (es. rinnovo di polizze), vorremmo avere l'opportunità di stabilire con Lei un contatto. Pertanto, Le chiediamo di esprimere il consenso facoltativo per il trattamento di Suoi dati non sensibili per attività commerciali di servizi e/o prodotti riconducibili alla "catena assicurativa", contattandola attraverso canali automatizzati (email, SMS, MMS, fax, chiamate senza operatore) o canali tradizionali (telefonate da parte di un operatore o invio postale). Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati e/o trasferiti ad altri soggetti appartenenti alla "catena assicurativa" come autonomi titolari con l'adozione di adeguate garanzie contrattuali[7]: il Suo specifico consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti,

---

[6] Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati personali possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); a legali, medici e consulenti tecnici in genere; a società di servizi ad esempio quelle a cui siano affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri nonché società di servizi informatici o di archiviazione; a organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; a IVASS, CONSAP, CONSOB ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni); a organi di vigilanza, a Camere di Commercio, nonché ad altri enti pubblici e alla Pubblica Amministrazione in genere; ad associazioni di categoria in genere; ai familiari dell'interessato e agli aventi causa; a banche, ad agenzie per il recupero dei crediti, a società investigative e a società preposte ad accertamenti patrimoniali o all'acquisizione di informazioni sui debitori;

a) inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi, quali ad esempio servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center;
b) i dati possono essere comunicati ad altre società, e, in particolare, ad altre imprese di assicurazione, appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo quali autonomi titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di adempimenti informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o conseguenti alla conclusione o all'esecuzione dei contratti in essere con l'Interessato. La presente informativa integra, per quanto attiene i dati acquisiti in relazione al presente contratto, l'informativa resa dagli altri titolari del trattamento.

[7] I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati.

3. Categorie di dati trattati

I dati personali che La riguardano e che saranno oggetto del trattamento per le finalità indicate nei punti precedenti, rientrano nelle seguenti categorie:
- dati personali[8];
- dati personali particolari (c.d. sensibili)[9];
- dati economici.

4. Modalità del trattamento dei dati

I dati sono trattati[10] dalla Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o all'estero – in Paesi della UE o fuori della UE e, in questo caso, con adeguate garanzie contrattuali - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella Società, i dati sono trattati solo da dipendenti e collaboratori adeguatamente formati nell'ambito delle specifiche funzioni assegnate e in conformità delle dettagliate istruzioni ricevute dal Titolare, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati trattati; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati e/o trasferiti. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di attività di intermediazione assicurativa a favore della Società oppure di natura tecnica od organizzativa[11], agendo come responsabili e/o incaricati del trattamento sotto la direzione e il controllo della Società nella sua qualità di Titolare; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati in qualità di titolari autonomi. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, quindi, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 - privacy@eurovita.it, ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

5. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.

6. Conservazione dei dati

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità descritte nella presente informativa, per l'espletamento dei conseguenti obblighi di legge e nei limiti dei termini prescrizionali previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra Società. Trascorso tale termine i Suoi dati saranno cancellati e/o distrutti.

---

[8] Dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio).

[9] Nella fattispecie della presente, dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

[10] Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 2 del Regolamento: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modificazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

[11] Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 6).

7. Diritti dell'Interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la portabilità o la limitazione di trattamento, nei casi previsti dalla legge, e di opporsi al loro trattamento salvo il caso di un legittimo interesse dei singoli titolari[12]. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati e/o trasferiti o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro addetto per il riscontro con gli interessati, presso Eurovita S.p.A., - Privacy - via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 - privacy @eurovita.it.[13].
Con le predette modalità potrà, in qualsiasi momento, revocare il consenso prestato senza che la revoca pregiudichi la legittimità del trattamento effettuato in precedenza. Le ricordiamo, infine, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i Suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle Sue richieste secondo legge.

8. Titolare e responsabili del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 - privacy@eurovita.it.

9. Data Protection Officer
La Società si avvale di un responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come Data Protection Officer "DPO").
Il DPO può essere contattato tramite il seguente canale di comunicazione: dpo@eurovita.it.

[12] Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 15-22 del Regolamento. La cancellazione riguarda i dati trattati in violazione di legge o in caso di revoca del consenso e quando non sussistono altri fondamenti di legalità per il trattamento. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione non può esercitarsi in presenza di motivi legittimi e prevalenti del titolare o qualora contrasti col diritto di difesa in giudizio.

[13] L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet.

Allegato 2

INFORMATIVA PER L'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA CLIENTI (REGOLAMENTO IVASS 41 DEL 2 AGOSTO 2018)

Gentile Cliente,

Le ricordiamo che **sono attivi i servizi gratuiti on-line** che Le permettono di consultare la Sua posizione assicurativa con Eurovita S.p.A. e di ricevere le comunicazioni in formato elettronico in sostituzione del cartaceo, accedendo all'Area Clienti disponibile nella Home Page del nostro sito www.eurovita.it.

Per attivare i servizi suddetti, è necessario effettuare la registrazione come di seguito indicato:

1) Accedere al sito internet dell'Impresa www.eurovita.it, selezionare il link "**Area Clienti**" e cliccare sulla voce "**Registrati**";
2) Inserire il Codice fiscale/la Partita IVA e il numero identificativo di un contratto attivo che ha sottoscritto con Eurovita;
3) Completare la scheda di registrazione con i dati obbligatori che Le vengono richiesti, incluso il Suo indirizzo di posta elettronica.

In fase di "registrazione" il cliente sceglie una *username* e una *password*, indica il proprio indirizzo di posta elettronica, presta il consenso al trattamento dei dati personali e accetta le Condizioni Generali di Registrazione.
Una volta terminata la registrazione, l'investitore-contraente riceverà nella sua casella di posta elettronica, una *e-mail* di conferma con il link di attivazione del proprio profilo utente e la successiva di conferma della registrazione da parte dell'Impresa, insieme al riepilogo delle credenziali di accesso. Acceda nuovamente al sito dell'Impresa www.eurovita.it, selezioni il *link* "**Area Clienti**", clicchi sulla voce "Accedi" ed inserisca le Sue credenziali, ovvero *username* e *password*. Eurovita, al termine della registrazione, renderà visibile la Sua posizione assicurativa.
Gran parte delle comunicazioni previste in corso di contratto Le saranno rese disponibili e scaricabili direttamente dalla Sua area riservata. Inoltre, qualora intendesse optare anche per la ricezione in modalità elettronica di tutte le altre comunicazioni previste dalla/e polizza/e a Lei intestata/e, potrà fornire espresso consenso nello spazio dedicato nella fase di registrazione. In tal caso le comunicazioni Le saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica indicato e comunque pubblicate nella Sua area riservata. Si evidenzia che il predetto consenso potrà essere revocato in ogni momento, dandone espressa comunicazione all'indirizzo *areaclienti@eurovita.it*.
Tale revoca comporterà la riattivazione automatica dell'invio in formato cartaceo. L'Impresa provvederà ad aggiornare le informazioni contenute nelle aree riservate con una tempistica coerente con le caratteristiche delle coperture assicurative a cui si riferiscono, indicando chiaramente la data di aggiornamento. In caso di difficoltà di accesso o di consultazione all'area riservata potrà rivolgersi al servizio gratuito di assistenza fornito dall'Impresa, utilizzando il seguente contatto e-mail: *areaclienti@eurovita.it*.

Eurovita S.p.A. - Sede legale e direzione generale Via Pampuri 13, 20141 Milano - T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953 - eurovita@legalmail.it - www.eurovita.it

Capitale sociale € 90.498.908 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/04/1992) - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita, iscritto all'Albo Gruppi IVASS al n. 053 - Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.

Aliquota di retrocessione	La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli Assicurati.
Appendice	Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il Contraente.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario caso vita. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Benchmark	Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Caricamenti	Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.
Categoria	Classe in cui viene collocato il fondo d'investimento a cui è collegata la polizza. La categoria è definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell'emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).
Cessione, pegno e vincolo	Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Compagnia	v. "società"
Composizione del Fondo Interno	Informazione sulle attività di investimento del fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
Composizione della gestione separata	Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Comunicazione in caso di perdite	Comunicazione che la società invia al Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.
Condizioni di assicurazione (o di polizza)	Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Contratto (di assicurazione sulla vita)	Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.
Contraente	Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
Controvalore delle quote	L'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.

Costi (o spese)	Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.
Data di valorizzazione	Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo interno stesso.
Dati storici	Il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal Fondo negli ultimi anni, confrontati con quelli del benchmark.
Decorrenza della garanzia	Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Documento Contrattuale	Documento sottoscritto dall'Impresa che attesta e riporta i contenuti delle obbligazioni.
Estratto conto annuale	Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati e quelli eventualmente in arretrato, il numero e il valore delle quote assegnate e di quelle eventualmente trattenute per il premio delle coperture di puro rischio o per commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, il valore della prestazione eventualmente garantita.
Eurovita	E' l'Impresa di assicurazioni "Eurovita S.p.A." con sede in Via Frà Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano.
Fondo Interno	Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della società e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Gestione separata	Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
Indice di Performance	Calcolato dividendo l'ammontare del patrimonio del fondo, al netto delle spese, per il numero delle quote di cui si compone lo stesso fondo interno alla data di calcolo.
Ipotesi di rendimento	Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.
Impresa	v."Società"
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Lettera di conferma	La lettera inviata dall'Impresa unitamente al Documento di Polizza, a seguito della concluso contratto.
Lettera di conferma di investimento dei premi	Lettera con cui la società comunica al Contraente l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza della polizza, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).
Liquidazione	Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.
Modulo di Polizza di Assicurazione o Proposta di Assicurazione	Modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta all'Impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. La sottoscrizione del modulo di Polizza o di Proposta, in-

	sieme al pagamento del premio all'Impresa, produce gli effetti del contratto definitivo.
OICR	Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo è investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi.
Perfezionamento del contratto	Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Performance	Variazione percentuale tra l'indice di performance rilevato alla data di riferimento e quello rilevato alla data di riferimento del trimestre precedente.
Polizza	Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza rivalutabile	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della società stessa.
Premio aggiuntivo	Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Premio investito	Premio, al netto delle componenti di costo e dell'eventuale parte di premio impiegata per le garanzie complementari e di puro rischio, impiegato per l'acquisto di quote del fondo interno o di OICR.
Premio unico	Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.
Prestazione assicurata	Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Principio di adeguatezza	Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Proposta di Assicurazione o di Polizza	Documento sottoscritto dal Contraente in fase precontrattuale ai fini della stipulazione dell'assicurazione.
Profilo di rischio	Indice della rischiosità finanziaria della polizza, variabile da "basso" a "molto alto" a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal fondo a cui la polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.
Quota	Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il fondo è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali sono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali garanzie di puro rischio, versati dal Contraente.
Recesso del contratto	Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento del Fondo Interno	Documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo d'investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.
Regolamento della gestione separata	L'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano la gestione separata.
Rendimento finanziario	Risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo trattenuto	Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.
Rendita vitalizia	In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.
Ricorrenza annuale	L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riscatto	Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del capitale assicurato e del controvalore della totalità del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
Riscatto parziale	Facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione di una parte del capitale assicurato e del controvalore di una parte del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
Rischio finanziario	Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
Riserva matematica	Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.
Rivalutazione	Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle Condizioni di Assicurazione.
Rivalutazione minima garantita	Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
Società (di assicurazione)	Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Società di Gestione del Risparmio (SGR)	Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
Società di revisione	Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
Spese di emissione	Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
Switch	Operazione con la quale il Contraente richiede di trasferire ad altro fondo una parte o la totalità delle quote investite in un determinato fondo e attribuite al contratto.
Tasso minimo garantito	Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata.
Total Expenses Ratio (TER)	Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a ca-

	rico del fondo interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
Trasformazione	Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.
Turnover	Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.
Valore unitario della quota	Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data.
Valore complessivo del fondo	Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
Valorizzazione della quota	Calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo stesso.
Volatilità	Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

Eurovita S.p.A. - Sede legale e direzione generale Via Pampuri 13, 20141 Milano - T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953 - eurovita@legalmail.it - www.eurovita.it

Capitale sociale € 90.498.908 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/04/1992) - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita, iscritto all'Albo Gruppi IVASS al n. 053 - Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.